

COMUNE DI CANEGRATE

(PROVINCIA DI MILANO)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A
ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
COMPRESIVO DEI CRITERI PER
L'INDICAZIONE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) E MINIMO
VITALE**

TITOLO I

Principi e contenuti

CAPO I

Norme generali

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Canegrate stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti giuridici e fisici, pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge n.241, del 07/08/1990.

2. Nel presente Regolamento trova anche applicazione il principio secondo cui le funzioni del Comune sono esercitate anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente promosse dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Osservanza delle norme regolamentari

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

Pubblicità e diffusione del Regolamento

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità locale.

CAPO II

Definizione e limiti

Art. 4

Tipologia e natura dei benefici economici

I finanziamenti e i benefici economici a favore di soggetti giuridici (Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, Comitati) possono articolarsi sotto forma di:

a) sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;

b) contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;

c) ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;

d) vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà comunale, ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, o a tariffe agevolate;

2. I finanziamenti e i benefici economici a favore delle persone singole o nuclei familiari possono articolarsi sotto forma di:

a) sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale a favore di persone singole o nuclei familiari che versino in condizioni di stato di bisogno;

b) prestazioni agevolate, allorquando si tratti di benefici sotto forma di sgravio dal pagamento dei servizi comunali o di erogazioni finalizzate alla partecipazione alle spese relative ai servizi pubblici e/o gestiti da privati.

Art. 5 **Limiti oggettivi del Regolamento**

1. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
- i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai Regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
- gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
- ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

2. L'erogazione dei finanziamenti e dei benefici economici di cui al precedente art. 4 è subordinata alle effettive disponibilità di bilancio definite annualmente dal Comune.

TITOLO II
Interventi di sostegno economico e di accesso agevolato alle prestazioni da parte di persone fisiche (singole o nuclei familiari)

CAPO I
Interventi di sostegno economico

Art. 6
Finalità

1. Gli interventi di sostegno economico alle persone fisiche debbono essere collocati nell'ottica generale delle finalità sociali proprie del Comune che si ispirano, da un lato alla riconosciuta esigenza di evitare, per quanto possibile, la marginalità (o emarginazione) sociale e, dall'altro, tendono alla stimolazione e al recupero dell'autonomia del singolo, nonché della corresponsabilizzazione dei familiari.

Art. 7
Destinatari e tipologia degli interventi

1. I destinatari degli interventi di sostegno economico sono:
 - a. cittadini residenti a Canegrate;
 - b. stranieri residenti a Canegrate, profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti in Canegrate;

2. Più in generale i soggetti privati destinatari degli interventi di sostegno economico sono quelli indicati all'art. 9 della L.R. 1/86, sempre che ricorrano le condizioni indicate nella Legge Regionale e nel presente Regolamento. I suddetti soggetti devono trovarsi in stato di bisogno. Tra questi, particolare attenzione va posta nei confronti di:
 - anziani soli;
 - nuclei familiari, con uno o entrambi i genitori che hanno occupazione saltuaria e tutti i figli in età scolare;
 - nuclei monoparentali con figli in età scolare;
 - nuclei all'interno dei quali uno o più dei membri presenta gravi problemi di disagio (disabili , tossicodipendenti, carcerati, ex detenuti, ecc.;
 - donne sole in stato di gravidanza.

3. Gli interventi di sostegno economico che possono essere richiesti dai sopraindicati destinatari sono i sussidi e le prestazioni sociali agevolate come definiti dall'art. 4 del presente Regolamento e ai sensi del D.lgs n. 109/98, da intendersi come servizi o prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti o comunque non collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Art. 8
Servizi soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti

1. I servizi attualmente erogati dall'Amministrazione Comunale e soggetti ai criteri di valutazione della Situazione Economica Equivalente sono i seguenti:

- Assistenza domiciliare;
- Contributi a sostegno delle spese di ricovero in strutture assistenziali;
- Contributi a sostegno delle spese per la frequenza di Centri Socio Educativi, di Servizi di Formazione all'Autonomia e similari e di Istituti educativi per handicappati (se non erogati a titolo gratuito);
- Centri Ricreativi Estivi Diurni;
- Asilo-Nido;
- Contributi Assistenziali ordinari e straordinari;
- Refezione Scolastica;
- Trasporto Scolastico;
- Pre e Post-Scuola.

2. Rientrano nei servizi di cui al presente Regolamento anche l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità, nonché la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, previsti al capo VI, artt. 65-66 e al capo I, art. 27.1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come confermati dagli artt. 49 e 53 della Legge n.488/99. Per la loro erogazione si procederà secondo le modalità ivi sancite, nonché secondo le norme regolamentari che, ai sensi degli stessi artt. 65.6, 66.6 e 27.1, sono state emanate con appositi decreti ministeriali per l'applicazione di tali benefici.

3. L'elenco di cui al comma 1 non è da considerarsi esaustivo, poiché le norme di cui al presente Regolamento saranno applicabili ad eventuali altri servizi integrativi o di nuova istituzione ad opera dello Stato, della Regione o del Comune, per l'accesso ai quali la determinazione della Situazione Economica Equivalente costituisca requisito indispensabile.

Art. 9 Stato di bisogno

1 Lo stato di bisogno è caratterizzato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) quando la singola persona o il nucleo familiare non è in grado di provvedere autonomamente a sé stessa o a un membro della famiglia, alle esigenze necessarie a garantire i bisogni primari;
- b) quando ricorrono le circostanze anche al di fuori dei casi previsti dal precedente punto 1.a) a causa delle quali il soggetto e la famiglia siano esposti al rischio di emarginazione sociale;
- c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

2 Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale (ex art. 1 L.84/93).

Ai fini del presente Regolamento, sono considerate valide anche le relazioni sociali redatte da Assistenti Sociali dipendenti da enti diversi dal Comune, in aggiunta alla relazione dell'Assistente Sociale Comunale.

CAPO II
Nucleo Familiare e criteri di determinazione dell'I.S.E.E.

Art. 10
Definizione di nucleo familiare

1. Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare si intende:
la famiglia anagrafica;
ulteriori soggetti che risultino a carico, ai fini I.R.P.E.F., dei componenti della famiglia anagrafica.
2. La famiglia anagrafica corrisponde a quella risultante dallo stato di famiglia e cioè all'insieme di "persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" (art.4 del D.P.R. 30 maggio1989, n.223 e art.2, comma.2 del D.Lgs 130/00).
3. La definizione di nucleo familiare ha valore fatte salve le successive integrazioni e modificazioni che saranno apportate con D.P.C.M. attuativi del D.Lgs 130/00.

Art. 11
**Criteri per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente
(I.S.E.E.)**

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa, è determinata con riferimento al nucleo familiare come definito al precedente art. 9.
2. L'I.S.E.E. dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
a) il reddito;
b) il patrimonio; così come indicato dalla tabella 1 del D.Lgs_109/98, coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 130/00.
3. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs 109/98 e del D. Lgs 130/00 precisamente:

<i>TABELLA N.1 – SCALA PARAMETRALE DI EQUIVALENZA</i>	
Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- *Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- *Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- *Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%;
- * Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

4. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo familiare e la scala di equivalenza determina l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente.

CAPO III

Determinazione del minimo vitale (M.V.) e delle fasce per l'individuazione delle quote di contribuzione dell'utenza

Art. 12

Determinazione minimo vitale (M.V.)

1. Il Minimo Vitale per una persona corrisponde alla pensione minima I.N.P.S. lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1 gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il M.V., aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato.
2. L' I.S.E.E., secondo quanto disposto dal D. Lgs. 109/98, è determinato prendendo a riferimento il reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F.
3. Il limite di reddito individuato definisce la soglia al di sotto della quale:
 - ✓ i servizi possono essere erogati gratuitamente o alla tariffa minima;
 - ✓ possono essere attuati gli interventi di sostegno economico, che di norma non possono superare i suddetti redditi.

Art. 13

Aggiornamento del Minimo Vitale

1. La Giunta Comunale procede annualmente all'aggiornamento del Minimo Vitale, nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Regolamento.

Art.14

Determinazione delle fasce per l'individuazione delle quote di contribuzione da parte dell'utenza

1. La determinazione delle fasce di contribuzione è costruita applicando una progressione graduale corrispondente a determinati valori ISEE annui. Le fasce così ottenute sono da considerarsi "agevolate" in quanto la partecipazione al costo si consolida al di sotto della fascia massima.

2. La Giunta Comunale determina annualmente, a seguito della definizione del M. V. di cui ai precedenti articoli, il limite massimo per l'accesso alle fasce agevolate, le fasce reddituali, cui risulta connessa la partecipazione alla spesa, le tariffe.

La Giunta può altresì valutare, in sede di determinazione delle tariffe, l'opportunità di rideterminare il tetto massimo di partecipazione alla spesa con riferimento ai singoli servizi di cui al presente Regolamento. Tale opportunità può essere valutata dalla Giunta anche in corso di esercizio in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

3. Le fasce individuate per l'anno 2005 sono le seguenti:

FASCE	VALORE I.S.E.E.	
	A (da un minimo di)	B (a un massimo di)
1	0	€ 5.465
2	€ 5.466	€ 8.542
3	€ 8.543	€ 11.619
4	€ 11.620	€ 14.696
5	€ 14.697	OLTRE

4. Per gli anni successivi le fasce vengono determinate secondo le seguenti formule:

FASCE	VALORE I.S.E.E.	
	A (da un minimo di)	B (a un massimo di)
1	0	Minimo vitale
2	Minimo vitale + 1	B1+ $\frac{A5 - B1}{3}$
3	B2 + 1	B2+ $\frac{A5 - B1}{3}$
4	B3 + 1	B3+ $\frac{A5 - B1}{3}$
5	Importo determinato annualmente dalla Giunta Comunale	OLTRE

5. Tale sistema a fasce è da applicarsi a tutti i servizi contemplati nel presente Regolamento, ad esclusione dei servizi che vengono erogati a titolo interamente gratuito.

6. Per l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento anche di cittadini non residenti nel Comune di Canegrate, la compartecipazione alla spesa può essere determinata in misura superiore alla tariffa massima, purché non superiore all'oggettivo costo di erogazione del servizio.

CAPO IV

L'erogazione dei sussidi e delle prestazioni agevolate.

Art.15

Istruttoria

1. Al fine di istruire correttamente le pratiche relative alle richieste sopra citate è necessario produrre la seguente documentazione:

da parte dell'utente:

- a. istanza per la concessione di contributo, o accesso a prestazione agevolata su modulo predisposto dall'Ufficio Competente;
- b. dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'ISEE o, se già in possesso, attestazione ISEE;

da parte dell'Ufficio (solo per i sussidi)

- a. indagine sullo stato dei rapporti familiari e interpersonali dell'utente e individuazione di eventuali congiunti in grado di contribuire al suo sostentamento;
- b. indagine sulle condizioni abitative dell'utente, qualora siano ritenute elemento importante per la valutazione delle reali condizioni della persona;
- c. quanto altro ritenuto, in relazione alla motivazione della richiesta, necessario a stabilire le reali condizioni del nucleo familiare.

2. Nell'istanza devono essere esposte le motivazioni dell'intervento richiesto e dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

3. Per le richieste di accesso alle prestazioni agevolate

3.1. Ciascuno per quanto di propria competenza, il Responsabile del Servizio Sociale e il Responsabile dei Servizi Educativi adottano i provvedimenti di accoglimento o di reiezione della domanda di sussidio o di prestazione agevolata, con apposita determinazione.

4. Per i sussidi

4.1 Il Responsabile dei Servizi Sociali adotta il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di sussidio.

Il provvedimento di accoglimento della domanda di sussidio viene effettuato attraverso apposita determinazione nella quale devono essere indicati:

- a. l'esplicito richiamo alla relazione sociale, a cura dell'Assistente Sociale che, per motivi legati al diritto di riservatezza, è depositata presso la Segreteria dei Servizi Sociali, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003.
- b. gli elementi caratterizzanti lo stato di bisogno, l'obiettivo che il progetto d'intervento si prefigge, il tipo di sussidio economico che si intende attivare;
- c. la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento.

4.2 Il provvedimento di reiezione della domanda di sussidio, come quello di accoglimento, viene comunicato per iscritto al richiedente con l'indicazione delle motivazioni relative all'esito.

4.3 In casi particolari di necessità ed urgenza, anche al di sopra del Minimo Vitale, il Responsabile dei Servizi Sociali potrà dare luogo all'erogazione di sussidi e prestazioni agevolate di cui all'art. 4, 2° comma del presente Regolamento, sempre previa motivata e circostanziata relazione dell'Assistente Sociale.

Art. 16

Dichiarazione sostitutiva unica per accedere ai servizi

1. Coloro che richiedono di accedere con agevolazioni ad uno o più servizi stabiliti dal presente Regolamento devono presentare, su modello predisposto dall'ufficio nel rispetto del modello-tipo individuato dalla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice, a norma della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni e integrazioni, attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui all'art. 14 del presente Regolamento, e pertanto del livello di contribuzione al costo del servizio. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inoltrato al Servizio competente, congiuntamente all'istanza per la concessione del contributo, come previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

2. Tale dichiarazione ha validità di 24 mesi dalla data di rilascio della attestazione provvisoria di cui all'art.4 del D.Lgs 130/00.

3. Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

4. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato, qualora sia già in possesso della certificazione attestante la sua situazione economica, prodotta per ottenere un servizio da un Ente autorizzato, diverso dal Comune, può presentarla in luogo della dichiarazione sostitutiva unica di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima, corrispondente al costo del servizio o della prestazione, nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica o attestazione ISEE;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

6. Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai redditi e al patrimonio posseduti e possono, altresì, richiedere una verifica della propria situazione economica ai fini della rideterminazione della percentuale di contribuzione al costo del/degli interventi richiesti anche in corso d'anno. Nel caso di variazioni in diminuzione, la variazione decorrerà dalla data di accertamento, senza alcun diritto per l'utente di richiedere il rimborso.

7. L'Amministrazione Comunale, dal canto suo, effettuerà, anche con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 130/00, appositi controlli sulla situazione economica autodichiarata dal richiedente. Qualora in corso d'anno venissero accertate variazioni in aumento rispetto alla fascia I.S.E.E applicata, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.

8. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R 403/98, ferma restando la decadenza immediata dei benefici impropriamente ottenuti e l'attivazione dei provvedimenti previsti per il recupero di quanto indebitamente non corrisposto e per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, di cui all'art. 26 legge 15/68, nonché la segnalazione alle autorità competenti i nominativi dei soggetti che rilasciano dichiarazioni non veritiere.

Art.17 **Limite di concessione**

1. Il Minimo Vitale definito all'art. 16 del presente Regolamento costituisce il limite di reddito al di sotto del quale l'Amministrazione Comunale riconosce la possibilità di erogare benefici economici sotto forma di sussidi di cui all'art. 4 punto 2 del presente Regolamento.

2. Quanto sopra con esclusione dei casi di particolare necessità ed urgenza di cui al 4° comma del precedente art.15.

Art. 18
Istruttoria per la richiesta di integrazione retta ricovero in strutture socio -assistenziali.

1. Nei casi di inserimento presso strutture assistenziali di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, il Comune può intervenire nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio comunale e secondo le modalità di cui ai successivi commi, provvedendo al pagamento di una quota della retta di ricovero.

2. Il contributo comunale è attivabile attraverso la seguente procedura:

* da parte dell'utente o richiedente:

presentazione del modulo tipo di richiesta per l'integrazione retta ricovero, debitamente compilato in tutte le sue parti, con allegata la seguente documentazione:

- attestazione ISEE relativa al nucleo familiare dell'assistito, come risulta dallo stato famiglia;
- dichiarazione dei redditi del solo assistito (CUD, modello Unico o modello 730);
- certificato di pensione e/o accompagnamento;
- dichiarazione della quota di partecipazione dei soggetti obbligati al mantenimento, art. 433 del C.C.;
- attestazione della struttura residenziale riguardante la retta base annuale.

*da parte dell'ufficio:

una dettagliata relazione dell'Assistente Sociale, che dovrà almeno contenere:

l'indicazione secondo cui il ricovero in istituto costituisce la risposta più adeguata ai bisogni del soggetto e non esistono possibilità di attivare interventi di sostegno che consentano al destinatario la permanenza nel suo contesto di vita;

la valutazione della posizione reddituale della persona ricoverata (ISEE);

la quota di compartecipazione dei soggetti obbligati al mantenimento, ex art. 433 del Codice Civile, conditio "sine qua non" per la concessione del contributo;

le quote di reddito per le esigenze personali come previsto dall'art.63 , secondo comma L.R.1/86 , da determinarsi annualmente.

3. La quota del costo di inserimento (retta) non coperta dal reddito individuale dell'utente, comprensivo dell'eventuale assegno di accompagnamento e del concorso degli obbligati agli alimenti, può considerarsi quale integrazione della retta a carico del Comune.

4. La revisione di tutte le contribuzioni dovute per l'ospitalità delle persone in strutture residenziali avverrà con cadenza annuale entro il 31 Marzo, che risulta essere anche termine di scadenza per la presentazione della domanda, oppure ogni qualvolta venga richiesta dall'interessato, essendosi modificata la situazione reddituale o patrimoniale.

5. Sino alla revisione di cui al comma quattro verranno applicate le contribuzioni determinate per l'anno precedente, con eventuale conguaglio sulla contribuzione relativa al mese di aprile dell'anno di riferimento.

6. Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero alla persona ricoverata durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza delle somme dovute.

Art. 19

Criteria e limiti per concessione contributo integrazione retta ricovero.

1. Il limite massimo al di sotto del quale l'Amministrazione Comunale riconosce la possibilità di erogare una contribuzione come integrazione per retta ricovero corrisponde al livello di reddito inserito nella 4 fascia della tabella di sviluppo della scala parametrica aggiornata annualmente;

2. Il reddito al di sotto del Minimo Vitale, invece, riconosce la priorità, rispetto alle altre domande pervenute, di ottenere la contribuzione da parte dell'Amministrazione Comunale, sempre in relazione alle risorse disponibili a bilancio;

3. Condizione indispensabile per l'accoglimento della richiesta di contributo è la dichiarazione di compartecipazione dei soggetti obbligati (art. 433 C.C.).

Sono qui di seguito riportati i livelli minimi di partecipazione al di sotto dei quali la domanda di contributo non è accettata, quali:

per il coniuge, i figli legittimi e i genitori (commi 1,2,3 art. 433 C.C.) il livello minimo di partecipazione è pari al 20% della quota di retta annuale eccedente il reddito del ricoverato, calcolato dall'ufficio competente;

per i soggetti indicati nei commi 4,5,6 art. 433 C.C. il livello minimo di partecipazione è pari al 10% della retta di ricovero annuale eccedente il reddito del ricoverato.

4. Qualora i soggetti obbligati al mantenimento dichiarassero l'impossibilità di contribuire nel rispetto dei limiti minimi sopra indicati, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere l'attestazione ISEE per controllare la veridicità delle dichiarazioni; la mancata presentazione della documentazione richiesta comporta il mancato accoglimento della domanda di contributo. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di chiamare, al concorso, gli obbligati in grado posteriore (dei tenuti agli alimenti) ai sensi dell'art. 441 del C.C..

5. In casi particolari di necessità ed urgenza, nel caso di nuclei al cui interno vi siano più persone inserite in strutture socio-assistenziali, o laddove il soggetto non abbia alcun parente indicato nell'art. 433 C.C., l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di superare i limiti indicati nel presente articolo.

6. La partecipazione dei tenuti agli alimenti non potrà superare in ogni caso 1/5 del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF.

Art.20

Accettazione della domanda e determinazione dell'entità del concorso retta di ricovero in strutture socio-assistenziali.

1. L'accettazione delle domande di contributo come integrazione retta ricovero, pervenute oltre la data di scadenza, così come previsto dall'art.18 comma 4, decorre, per la conseguente eventuale erogazione del contributo, dalla data di protocollo apposta sul modulo completo di tutta la documentazione richiesta; la completezza della domanda verrà valutata preventivamente dall'ufficio competente.

2. Il calcolo della quota a carico dell'Amministrazione Comunale viene effettuato sulla retta base annuale dichiarata dalla struttura residenziale; nello specifico, si prenderà sempre e comunque, come riferimento il costo della camera standard, indipendentemente dalle scelte individuali o dalle disponibilità della struttura.

3. L'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione Comunale avviene mensilmente su presentazione, da parte della struttura residenziale, della fattura con la quota di competenza comunale.

TITOLO III

Procedure per l'accesso ai benefici economici da parte dei soggetti giuridici

CAPO I

Finalità - Destinatari

Art.21

Finalità

1. L'Amministrazione Comunale dispone la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti giuridici, pubblici o privati, nei limiti delle risorse di bilancio, per il sostegno e la promozione delle seguenti attività:

- a. sportive, ricreative e del tempo libero;
- b. sociali e del volontariato;
- c. tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d. cultura ed informazione;
- e. sviluppo economico e sociale;
- f. tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad essere riconducibili.

Art.22

Destinatari dei benefici economici

1. La concessione di benefici economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore dei seguenti soggetti giuridici:

- enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e svolgono iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
- associazioni non riconosciute purché formalmente costituite.
- comitati e gruppi amatoriali.

2. L'Amministrazione Comunale può altresì concedere il proprio patrocinio ad iniziative promosse da comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale.

3. L'Amministrazione può inoltre considerare l'opportunità di convenzionarsi con i soggetti di cui ai commi precedenti ai sensi della normativa vigente.

4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

Art.23

Criteri e modalità di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici economici

1. Le richieste di ammissione ai benefici economici possono essere finalizzate ad ottenere, da parte dell'Ente, sia un finanziamento quale concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali, sia a sostegno di specifiche iniziative.

2. I soggetti di cui all'art.23, 1° comma, lettera d), potranno presentare istanza di ammissione ai benefici economici, esclusivamente finalizzate al sostegno di iniziative straordinarie.

3. Le richieste per l'ammissione ai benefici economici di cui all'art.4, 1° comma, lettere a) - b) - c) - d) per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali devono essere inoltrate all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

4. Le richieste di ammissione ai benefici economici, dirette all'Amministrazione competente, devono essere presentate utilizzando l'apposito modello e devono contenere:

- a. la denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o simile;
- b. la sede legale;
- c. il numero di codice fiscale o partita IVA;
- d. la finalità dell'intervento, in forma sintetica;
- e. copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;
- f. copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione;
- g. relazione illustrativa dei programmi dell'attività annuale cui si riferisce la richiesta.

5. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono essere presentate da parte degli interessati, di norma, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, in conformità al modello e devono essere accompagnate da:

- h. relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa e delle sue finalità ed obiettivi;
- i. preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

Art.24 **Criteri di concessione**

1. La Giunta comunale, sulla base del numero delle domande ammissibili e delle risorse disponibili:

a) entro il 30 novembre di ogni anno procede alla concessione delle provvidenze finalizzate al finanziamento delle attività ordinarie annuali dell'ente, tenuto conto dei seguenti indirizzi generali:

- a.1 - assenza di fini di lucro negli scopi statuari;
- a.2 - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statuarie e dell'attività svolta;
- a.3 - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- a.4 - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- a.5 - rilevanza territoriale dell'attività;

b) provvede, di volta in volta, alla concessione delle provvidenze per il finanziamento di attività specifiche e singole iniziative secondo i seguenti criteri generali:

- b.1 - rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale ed all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
- b.2 - conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
- b.3 - valenza e ripercussione territoriale;
- b.4 - entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e le attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
- b.5 - entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

2. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o di patrocinante dell'iniziativa del soggetto richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione dei benefici economici.

3. La motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio economico viene adeguatamente indicata nell'atto deliberativo assunto dalla Giunta comunale, che dispone per la successiva notifica.

Art.25

Condizioni generali di concessione

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente, mediante pubblico annuncio, tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

CAPO II

Provvidenze diverse

Art.26

Interventi straordinari

1. Per le iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente, per le quali sussista un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento del Comune, la Giunta può valutare, di volta in volta, l'opportunità di riconoscere provvedimenti straordinari.

Art.27
Interventi eccezionali

1. Le provvidenze sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno, ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e dei sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità locale.

CAPO III
Patrocinio, promozione e rappresentanza

Art.28
Patrocinio e promozione

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione : "Con il patrocinio del Comune di Canegrate".

2. Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

3. L'opportunità di riconoscere il patrocinio è valutata di volta in volta dalla Giunta comunale.

4. Il patrocinio può ricomprendere anche una provvidenza così come definita dall'art.4, rilasciata secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il Comune può promuovere attività, progetti ed iniziative qualora la Giunta Comunale valuti positivamente l'azione proposta attraverso la considerazione prioritaria dell'interesse diffuso rivolto alla comunità locale.

Art.29
Premi di rappresentanza

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa all'attribuzione di premi ed omaggi quali: trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione dei mostre, rassegne, fiere o manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

Art.30
Utilizzo degli spazi comunali

1. Gli spazi di proprietà o nella disponibilità del Comune il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono temporaneamente concesse nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso degli stessi.
2. L'utilizzo di tali spazi è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dalla Giunta comunale ed all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti.
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale di ritirare precedenti concessioni di spazi e locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

TITOLO IV
Disposizioni finali

CAPO I
Albo dei beneficiari

Art.31
Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze

1. E' istituito, ai sensi dell'art.22, 1° comma, della legge 30.12.1991, n.412, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo, sono indicati:
 - a. la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o simile;
 - b. la sede legale;
 - c. il numero di codice fiscale o partita IVA;
 - d. la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - e. l'importo o il valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - f. le disposizioni di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.
4. Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:

- a. le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
- b. la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
- c. l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d. la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Art.32 Tenuta dell'albo

1. Il Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

CAPO II Norme in materia di privacy e di procedimento amministrativo

Art.33 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati forniti dai soggetti sottoscrittori le istanze sono raccolti e trattati dal Servizio competente esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la concessione dei finanziamenti e dei benefici economici richiesti.
2. Ai soggetti sottoscrittori le istanze viene garantito l'accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento

Art.34 Termine massimo per la conclusione del procedimento

1. Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di cui all'art.4 del presente Regolamento è stabilito in 60 gg, ai sensi dell'art.2 della legge n.241/90.

CAPO III
Applicazione e decorrenza

Art.35
Applicazione e decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo aver esperito le procedure di pubblicazione previste dall'art.85, 2° comma, del vigente Statuto Comunale. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
2. L'applicazione delle modifiche introdotte all'art.14 decorre:
 - a. dal 1° settembre 2005 per i servizi impostati ad anno scolastico;
 - b. dal 1° gennaio 2006 quelli ad anno solare.

Art 36
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I N D I C E

TITOLO I PRINCIPI E CONTENUTI

CAPO I

Norme generali

Art. 1	Finalità	pag. 1
Art. 2	Osservanza delle norme regolamentari	pag. 1
Art. 3	Pubblicità e diffusione del Regolamento	pag. 1

CAPO II

Definizione e limiti

Art. 4	Tipologia e natura dei benefici economici	pag. 1
Art. 5	Limiti oggettivi del Regolamento	pag. 2

TITOLO II INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI DA PARTE DI PERSONE FISICHE (SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI)

CAPO I

Interventi di sostegno economico

Art. 6	Finalità	pag. 3
Art. 7	Destinatari e tipologia degli interventi	pag. 3
Art. 8	Servizi soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione Della situazione economica degli utenti	pag. 3
Art. 9	Stato di bisogno	pag. 4

CAPO II

Nucleo Familiare e criteri di determinazione dell'I.S.E.E.

Art. 10	Definizione di nucleo familiare	pag. 5
Art. 11	Criteri per a determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)	pag. 5
Art. 12	Determinazione minimo vitale (M.V.)	pag. 6
Art. 13	Aggiornamento del Minimo Vitale	pag. 7
Art. 14	Determinazione delle fasce per l'individuazione delle Quote di contribuzione da parte dell'utenza	pag. 7

CAPO IV

L'erogazione dei sussidi e delle prestazioni agevolate

Art. 15	Istruttoria	pag. 8
Art. 16	Dichiarazione sostitutiva unica per accedere ai servizi	pag. 9
Art. 17	Limite di concessione	pag. 10
Art. 18	Istruttoria per la richiesta di integrazione retta ricovero In strutture socio-assistenziali	pag. 11
Art. 19	Criteri e limiti per la concessione contributo integrazione retta ricovero	pag. 12
Art. 20	Accettazione della domanda e determinazione dell'entità del concorso retta di ricovero in strutture socio-assistenziali	pag. 13

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DEI SOGGETTI GIURIDICI

CAPO I

Finalità – Destinatari

Art. 21	Finalità	pag. 13
Art. 22	Destinatari dei benefici economici	pag. 14
Art. 23	Criteri e modalità di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici economici	pag. 14
Art. 24	Criteri di concessione	pag. 15
Art. 25	Condizioni generali di concessione	pag. 16

CAPO II

Provvidenze diverse

Art. 26	Interventi straordinari	pag. 16
Art. 27	Interventi eccezionali	pag. 17

CAPO III

Patrocinio, promozione e rappresentanza

Art. 28	Patrocinio e promozione	pag. 17
Art. 29	Premi di rappresentanza	pag. 17
Art. 30	Utilizzo degli spazi comunali	pag. 18

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Albo dei beneficiari

Art. 31	Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze	pag. 18
Art. 32	Tenuta dell'albo	pag. 19

CAPO II

Norme in materia di privacy e di procedimento amministrativo

Art. 33	Trattamento dei dati personali	pag. 19
Art. 34	Termine massimo per la conclusione del procedimento	pag. 19

CAPO III

Applicazione e decorrenza

Art. 35	Applicazione e decorrenza	pag. 20
Art. 36	Norma di rinvio	pag. 20